Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 26 aprile 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1957

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 marzo 1957, n. 220.
Costituzione di una zona di rispetto intorno all'antica città di Paestum e divieto di costruzioni entro la cinta muraria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituita una zona di rispetto della profondità di mille metri all'esterno della cinta muraria dell'antica Pæstum nel comune di Capaccio (provincia di Salerno).

Art. 2.

Entro l'ambito della zona di rispetto suindicata, come entro le mura, è fatto divieto di eseguire qualsiasi fabbricato in muratura e ogni altra opera che possa recare pregiudizio all'attuale stato della località.

I vincoli già imposti ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse storico o artistico, relativi alla zona stessa, conservano pieno valore.

Art. 3.

Qualora si renda indispensabile ampliare o modificare una costruzione già esistente, il proprietario è tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione che si riserva di concederla o negarla, dopo aver sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Art. 4.

Nessun indennizzo è dovuto ai proprietari degli immobili, compresi nella suindicata zona di rispetto, per le limitazioni di cui agli articoli precedenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1957

GRONCHI

SEGNI — ROMITA — MORO — TAMBRONI — ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 22 marzo 1957, n. 221.

Estensione del privilegio speciale di cui al decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, ai finanziamenti sul fondo di rotazione per Trieste e Gorizia, di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

All'art. 3 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, è aggiunto il seguente comma:

« A garanzia delle operazioni creditizie previste dalla presente legge, gli Istituti di credito possono convenire la costituzione del privilegio speciale sugli impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1957

GRONCHI

SEGNI — MEDICI — ZOLI — CORTESE — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 28 marzo 1957, n. 222.

Proroga dei termini previsti dagli articoli 4, 25 e 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e dall'art. 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono prorogati al 30 giugno 1960 i termini di cui agli articoli 4 e 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, fermo restando il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Art. 2.

Al termine di cui all'art. 74 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, già prorogato con l'art. 25 della legge 25 giugno 1949, n. 409, ed a quello di cui all'art. 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, per la iscrizione dei Comuni sinistrati dalla guerra, che abbiano fatto denunzia dei danni all'Intendenza di finanza entro il 30 giugno 1952, negli elenchi dei Comuni che hanno l'obbligo di adottare un piano di ricostruzione, è sostituito quello del 31 dicembre 1957.

Per i piani di ricostruzione approvati entro il 31 dicembre 1950 e non ancora attuati in tutto od in parte, la durata della loro efficacia prevista dall'ultimo comma dell'art. 11 della citata legge n. 1402 è stabilita al 30 giugno 1960.

Art. 3.

E' prorogato al 30 giugno 1960 il termine previsto dall'art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, già prorogato con la legge 1ª ottobre 1951, n. 1141.

Il limite di impegno relativo alla conseguente spesa in annualità sarà determinato con la legge di bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per gli esercizi finanziari 1957-58, 1958-59 e 1959-60.

E' prorogato, altresì, al 30 giugno 1960 il termine indicato dalla legge 26 luglio 1956, n. 852, per l'utilizzazione da parte del Ministero dei lavori pubblici delle quote non usufruite dai limiti di impegno di cui all'art. 2 della legge 1° ottobre 1951, n. 1141, ed all'art. 5, n. 1, della legge 15 luglio 1950, n. 576.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1957

GRONCHI

SEGNI — ROMITA — TAMBRONI — MEDICI — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 28 marzo 1957, n. 223.

Concessione di un contributo straordinario a favore della Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 35.000.000 a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale dello Stelvio.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si farà fronte a carico del fondo iscritto al capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56, per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1957

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 29 marzo 1957, n. 224.

Estensione al 1° novembre di ogni anno dei sovraprezzi e contributi previsti dalla legge 3 novembre 1954, n. 1042, e dalla legge 31 gennaio 1955, n. 17, a favore della Associazione italiana della Croce Rossa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nell'art. 13 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, e nell'art. 1 della legge 31 gennaio 1955, n. 17, si applicano, in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa, anche nella giornata del 1° novembre di ciascun anno, fatta eccezione per il sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nelle sale cinematografiche.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1957

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — ANDREOTTI — MEDICI — ZOLI — ANGELINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 29 marzo 1957, n. 225.

Modifiche all'art. 22 della legge 9 agosto 1954, n. 748, sullo stato giuridico dei segretari comunali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Nell'art. 22 della legge 9 agosto 1954, n. 748, sono soppresse le parole: « 186, n. 1 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1957

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 2 aprile 1957, n. 226.

Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle norme del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820, sull'istituzione dei distintivi di onore per feriti, mutilati e deceduti per cause di servizio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui al regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820, circa l'istituzione di distintivi di onore per feriti, mutilati e deceduti per cause di servizio, sono estese agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede coi normali stanziamenti del capitolo n. 86 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1956-57 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, la variazione di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1957

GRONCHI

SEGNI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 2 aprile 1957, n. 227.

Aumento dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi per la nomina a ufficiale dei ruoli speciali della Marina militare e autorizzazione a mantenere temporanee eccedenze nei gradi di ufficiale subalterno nel ruolo normale del Corpo delle armi navali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I limiti di età stabiliti dagli articoli 3 e 4 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare sono elevati rispettivamente a 28 e 33 anni.

Art. 2.

Con effetto dal 1° luglio 1956 e fino al 31 dicembre 1959 sono consentite eccedenze nei gradi di ufficiale subalterno del ruolo normale del Corpo delle armi navali nel limite dei posti disponibili nei gradi di ufficiale inferiore del corrispondente ruolo speciale.

Agli effetti del precedente comma si considerano disponibili i posti che, a termini delle disposizioni in vigore, non possono essere coperti entro l'anno.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1957

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 2 aprile 1957, n. 228.

Modifica al comma quinto dell'art. 116 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, riguardante il regolamento per il personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il quinto comma dell'art. 116 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, è sostituito dal seguente:

« Tale concessione è subordinata al pagamento da parte dell'utente dell'alloggio di un canone che, con decorrenza 1° luglio 1955, sarà stabilito dalle Intendenze di finanza su parere degli Uffici tecnici erariali, in misura non inferiore al decimo dello stipendio o del compenso goduto dal personale fruente dell'alloggio ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1957

GRONCHI

SEGNI — MORO — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 4 aprile 1957, n. 229.

Nuove norme sull'indennizzo privilegiato aeronautico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei casi in cui le misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico spettante ai sensi del decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito nella legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, risultino inferiori a quelle dell'assicurazione obbligatoria prevista dall'articolo 941 del Codice della navigazione e successive modificazioni, l'indennizzo è elevato fino a concorrenza dell'ammontare della predetta assicurazione.

Art. 2.

L'indennizzo privilegiato aeronautico di cui al decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito nella legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, non è cumulabile con l'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 941 del Codice della navigazione, e successive modificazioni. Se quest'ultima è di importo inferiore, l'indennizzo è corrisposto per la differenza.

Art. 3.

La presente legge ha effetto per gli incidenti di volo verificatisi dal 1° luglio 1955.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di lire 160 milioni derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1956-57 sarà provveduto a carico del capitolo n. 183 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1957

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1957, n. 230.

Autorizzazione alla prelevazione di L. 1.646.900.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1956-57.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza la prelevazione di lire 1.646.900.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1956-57.

Signor Presidente,

il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le concerne la prelevazione di L. 1.646.900.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Fitto di locali per gli uffici del Commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige (cap. n. 371) (Integrazione resa necessaria dall'aumento dei canoni di affitto).	L.	400.000

Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo della Ragioneria generale dello Stato ed uffici dipendenti, nonchè a quello di altre Amministrazioni dello Stato per servizi e prestazioni rese nell'interesse della medesima Ragioneria generale dello Stato (cap. n. 410) L. 30.000.000

(Integrazione occorrente per la corresponsione dei compensi di che trattasi in relazione alle maggiori prestazioni straordinarie richieste al personale per l'attuazione del decentramento amministrativo).

Compensi per lavoro straordinario (cap. n. 589) L. 1.560.000

Compensi speciali (cap. n. 591) » 1.200.000

Gettoni di presenza (cap. numero 591) » 1.040.000

Sussidi al personale (cap. numero 593) » 125.000

Spese per l'acquisto di pubblicazioni e giornali (cap. n. 594) » 300.000

Spese per indagini, rilevazioni e studi (cap. n. 595) » 625.000

Spese casuali (cap. n. 596) » 400.000

» 5.250.000

(Integrazioni indispensabili onde assicurare il funzionamento dell'Ufficio per l'organizzazione amministrativa e per gli affari costituzionali — i cui stanziamenti, in sede di previsioni, erano stati limitati al fabbisogno fino a tutto il mese di gennaio 1957 — che deve curare l'emanazione delle norme di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 823, recante delega al Governo in materia di documentazioni amministrative e di legalizzazione di firme).

Compensi speciali da corrispondere al personale per prestazioni straordinarie rese, per conto e nell'interesse del servizio delle pensioni di guerra (cap. n. 657) » 95.000.000

(Assegnazione occorrente per provvedere alla corresponsione al personale di compensi speciali in relazione alle prestazioni straordinarie rese, anche col sistema del cottimo, per l'accelerata liquidazione delle pensioni di guerra).

Ministero delle finanze:

Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero e degli uffici centrali distaccati, nonchè dello stabile sede dell'Ispettorato generale del credito ai dipendenti dello Stato (cap. n. 30) L. 22.000.000

(Assegnazione resa indispensabile per la esecuzione di urgenti lavori di restauro e di sistemazione di alcuni locali del Palazzo delle Finanze).

Ministero degli affari esteri:

Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero (cap. n. 22) L. 34.500.000

Spese eventuali all'estero (capitolo n. 65) » 50.500.000

L. 85.000.000

(Assegnazioni connesse con i viaggi del Presidente della Repubblica nella Germania Occidentale, nel Libano, nella Turchia e nell'Iran).

Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale e degli uffici periferici (cap. n. 31) » 3.250.000

(Integrazione necessaria per provvedere alle maggiori occorrenze connesse con l'affitto di locali per la sistemazione di taluni servizi dell'Amministrazione di che trattasi).

Congressi, conferenze, esposizioni, mostre internazionali e simili (cap. n. 59) » 70.000.000

(In relazione alle maggiori occorrenze connesse con l'invio di delegazioni italiane all'estero).

Indennità, spese di viaggio e di rappresentanza per la partecipazione della Delegazione italiana al Consiglio d'Europa (cap. n. 106) » 5.000.000

(Integrazione resa necessaria dalla maggiore frequenza con cui si svolgono le riunioni della Assemblea e delle Commissioni del Consiglio di Europa).

Ministero dell'interno:

Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, dei ruoli speciali transitori e non di ruolo (capitoli nn. 6, 8 e 10) L. 60.000.000

Compensi speciali al personale (cap. n 17) » 65.000.000

Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni effettuate dal personale civile (capitolo n. 18) » 10.000.000

Spese di ufficio (cap. n. 29) » 5.000.000

Premi a funzionari, ufficiali ed a guardie di pubblica sicurezza (cap. n. 58) » 100.000.000

Trasferte e rimborso spese di trasporto ai funzionari di pubblica sicurezza, all'Arma dei carabinieri, ai componenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (capitolo n. 60) » 70.000.000

Spese telegrafiche e telefoniche per la pubblica sicurezza (capitolo n. 62) » 6.000.000

Servizio degli automezzi della pubblica sicurezza (cap. n 63) » 30.000.000

Indennità, soprassoldo ed altre competenze dovute alla truppa, ai carabinieri, alle guardie di pubblica sicurezza (cap. n. 76) » 25.000.000

Spese di trasporto delle guardie di pubblica sicurezza (capitolo n. 77) » 10.000.000

Indennità e retribuzione per servizi telegrafici, telefonici, ecc. prestati nell'interesse della pubblica sicurezza (cap n. 81) » 20.000.000

Manutenzione, acquisto e trasporto del materiale elettorale di proprietà dello Stato (cap n 106) » 80.000.000

» 481.000.000

(Integrazioni urgenti ed indifferibili che si rendono necessarie per provvedere alle maggiori spese per le elezioni amministrative in taluni Comuni).

Assegnazione agli Enti comunali di assistenza per interventi di carattere straordinario (cap. n. 127) » 200.000.000

(Integrazione connessa con maggiori necessità di carattere assistenziale).

Ministero dei lavori pubblici:

Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario (cap. n. 181) L. 100.000.000

(Assegnazione indispensabile per provvedere alla esecuzione di urgenti lavori al Palazzo del Quirinale).

Ministero della marina mercantile:

Indennità per la requisizione di navi mercantili adibite al rimpatrio delle collettività italiane dal Medio Oriente ai termini della legge 13 luglio 1939, n. 1154 (cap. n. 86-*bis*) L. 300.000.000

(Assegnazione occorrente per provvedere alla corresponsione delle indennità dovute per le navi mercantili requisite per il rimpatrio di connazionali dal Medio Oriente, ai termini della legge 13 luglio 1939, n. 1154).

Anticipazione per le spese di ripristino della navigazione del Canale di Suez (cap. n. 86-*ter*) » 250.000.000

(Assegnazione indispensabile per provvedere alla anticipazione delle più urgenti spese di ripristino della navigazione nel Canale di Suez).

L. 1.646.900.000

Poichè per le assegnazioni predette ricorrono le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede ad esse mediante prelevazione dall'indicato fondo di riserva, in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: MEDICI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 22 giugno 1956, n. 711; 28 giugno 1956, n. 712; 19 luglio 1956, numeri 750 e 751; 27 luglio 1956, numeri 769 e 771;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1956-57, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 494 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1956-57, è autorizzata la prelevazione di L. 1.646.900.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 371. — Affitto di locali, ecc.	L.	400.000
Cap. n. 410. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 589. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	1.560.000
Cap. n. 590. — Compensi speciali, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 591. — Gettoni di presenza, ecc.	»	1.040.000
Cap. n. 593. — Sussidi al personale, ecc.	»	125.000
Cap. n. 594. — Spese per l'acquisto di pubblicazioni, ecc.	»	300.000
Cap. n. 595. — Spese per indagini, ecc.	»	625.000
Cap. n. 596. — Spese casuali	»	400.000
Cap. n. 657. — Compensi speciali, ecc.	»	95.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 30. — Manutenzione ordinaria, ecc.	L.	22.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 22. — Indennità, ecc., per le missioni all'estero	L.	34.500.000
Cap. n. 31. — Fitto di locali, ecc.	»	3.250.000
Cap. n. 59. — Congressi, conferenze, ecc.	»	70.000.000
Cap. n. 65. — Spese eventuali all'estero	»	50.500.000
Cap. n. 106. — Indennità, ecc., per la partecipazione della Delegazione italiana, ecc.	»	5.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 6. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	55.000.000
Cap. n. 8. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	4.000.000
Cap. n. 10. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 17. — Compensi speciali, ecc.	»	65.000.000
Cap. n. 18. — Indennità, ecc., per le missioni, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 29. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 58. — Premi a funzionari, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 60. — Spese per trasferte, ecc.	»	70.000.000
Cap. n. 62. — Abbonamento, impianto, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 63. — Acquisto, manutenzione, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 76. — Indennità, soprassoldo, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 77. — Spese per il trasporto, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 81. — Indennità e retribuzione, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 106. — Spese per la manutenzione, ecc.	»	80.000.000
Cap. n. 127. — Assegnazione straordinaria, ecc.	»	200.000.000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. n. 181. — Spese per l'esecuzione di altre opere, ecc.	L.	100.000.000

Ministero della marina mercantile:

Cap. n. 86-*bis* (di nuova istituzione). — Indennità per la requisizione di navi mercantili adibite al rimpatrio delle collettività italiane dal Medio Oriente, ai termini della legge 13 luglio 1939, n. 1154	L.	300.000.000
Cap. n. 86-*ter* (di nuova istituzione nella categoria II Movimento di capitali sotto la nuova rubrica « Accensione di crediti »). — Anticipazione per le spese di ripristino della navigazione nel Canale di Suez	»	250.000.000
	L.	1.646.900.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1957

GRONCHI

SEGNI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 55. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1957, n. 231.

Ripartizione degli utili della lotteria nazionale « Agnano » svoltasi il 7 aprile 1957.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468 e 10 maggio 1956, n. 550;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Gli utili della lotteria « Agnano » svoltasi ad Agnano il 7 aprile 1957, sono devoluti ai seguenti Enti, secondo le quote a fianco di ciascuno indicate:

1. Croce Rossa Italiana Comitato centrale . . 10%
2. Associazione italiana protezione infanzia . . 3%
3. Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione 8%
4. Centri sociali della Pontificia Opera di assistenza 10%
5. Casa pro infanzia abbandonata in Santa Agata sui due Golfi (Napoli) 3%
6. Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i mutilati ed invalidi per servizio . 8%
7. Amministrazione per le attività assistenziali italiana ed internazionali (A.A.I.) . . . 10%
8. Federazione nazionale della stampa italiana . 5%
9. Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia 3%
10. Gruppo medaglie d'oro al valor militare d'Italia 5%
11. Istituto di studi romani 4%
12. Charitas Ambrosiana - Milano 2%
13. Villaggio dei ragazzi di Maddaloni (Caserta) 3%
14. Opera nazionale assistenza orfani militari Arma carabinieri 3%
15. Fondazione per i minori invalidi « Pro Juventute » 8%
16. Scuole materne del comune di Napoli . . . 6%
17. Casa dello Scugnizzo - Napoli 5%
18. Parrocchia di Santa Maria in Trebbio di Modigliana (per il Centro di assistenza per i lavoratori della terra) 4%

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1957

GRONCHI

SEGNI — ZOLI — ANDREOTTI — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 61. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1957.

Elevazione della sezione dell'Ispettorato del lavoro di La Spezia ad Ispettorato provinciale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1955, n. 520, che prevede la istituzione di Ispettorati provinciali del lavoro in tutti i capoluoghi di Provincia che non siano capoluoghi di regione;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1949, con il quale è stata istituita a La Spezia una sezione dell'Ispettorato del lavoro di Genova;

Decreta:

A decorrere dal 1° aprile 1957, la sezione dell'Ispettorato del lavoro di La Spezia è elevata ad Ispettorato provinciale del lavoro, con circoscrizione comprendente la provincia di La Spezia.

Il presente decreto sarà inviato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 marzo 1957

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1957
Registro n. 1 Lavoro e previdenza, foglio n. 328. — GALEANI

(2647)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1957.

Classificazione tra le provinciali della strada denominata « via della Chiesuola », in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 6 dicembre 1955, numero 44/B/C, con la quale l'Amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada denominata « via della Chiesuola », che dalla rotonda di Borgo Piave, sulla statale n. 148, s'innesta alla statale n. 7 « Appia »;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 19 febbraio 1957, n. 365;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada denominata « via della Chiesuola », che dalla rotonda di Borgo Piave, sulla statale n. 148, s'innesta alla statale n. 7 « Appia », in provincia di Latina, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1957

Il Ministro: ROMITA

(2618)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1957.

Classificazione tra le provinciali della strada che dal confine con la provincia di Vicenza, presso Zimella, per Cologna Veneta, Sabbion, Minerbe, s'innesta con la provinciale Legnanese sinistra, in provincia di Verona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 7 aprile 1956, n. 12, con la quale l'Amministrazione provinciale di Verona ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada che dal confine con la provincia di Vicenza, presso Zimella, per Cologna Veneta, Sabbion, Minerbe, s'innesta con la provinciale Legnanese sinistra;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni,

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 19 febbraio 1957, n. 363;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada che dal confine con la provincia di Vicenza, presso Zimella, per Cologna Veneta, Sabbion, Minerbe, s'innesta con la provinciale Legnanese sinistra, in provincia di Verona, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1957

Il Ministro: ROMITA

(2620)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1957.

Classificazione tra le provinciali della strada da Carpasio, per Colle d'Oggia, a Ville San Pietro, in provincia di Imperia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Ministro per la difesa, in data 16 ottobre 1956, col quale si escludeva dal novero delle militari la strada da Carpasio, per Colle d'Oggia, a Ville San Pietro;

Vista la deliberazione in data 6 aprile 1956, n. 23, con la quale l'Amministrazione provinciale di Imperia ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada suddetta;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 19 febbraio 1957, n. 361;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada da Carpasio, per Colle d'Oggia, a Ville San Pietro, in provincia di Imperia, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1957

Il Ministro: ROMITA

(2621)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1957.

Classificazione tra le provinciali della strada da Carosino, per Monteparano, alla provinciale San Marzano-Fragagnano, in provincia di Taranto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 10 aprile 1956, n. 47, con la quale l'Amministrazione provinciale di Taranto ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada da Carosino, per Monteparano, alla provinciale San Marzano-Fragagnano, presso Fragagnano;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 19 febbraio 1957, n. 316;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada da Carosino, per Monteparano, alla provinciale San Marzano-Fragagnano, presso Fragagnano, in provincia di Taranto, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1957

Il Ministro: ROMITA

(2624)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1957.

Nomina dei componenti la Deputazione della Borsa-merci di Firenze per l'anno 1957.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Firenze;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze;

Decreta:

Articolo unico.

La Deputazione della Borsa-merci di Firenze, per l'anno 1957, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1. Ballarini comm. Alessandro;
2. Romagnoli dott. Turiddu;
3. Mazzoni Vittorio;
4. Lenzi Renzo;
5. Carapelli dott. Pindaro.

Membri supplenti:

1. Petroni Italo;
2. Fanfani Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1957

Il Ministro: CORTESE

(2585)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1957.

Nomina dei componenti la Deputazione della Borsa-merci di Bari per l'anno 1957.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa-meci di Bari;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bari;

Decreta:

Articolo unico.

La Deputazione della Borsa-merci di Bari è composta, per l'anno 1957, come appresso indicato:

Membri effettivi:

1. Dentamaro comm. Gaetano;
2. Mazzilli dott. Beniamino;
3. Tridente prof. Nicola;
4. Romito dott. Giuseppe;
5. Angeloro dott. Giuseppe;
6. Catalano dott. Nino;
7. Caizzi rag. Mario.

Membri supplenti:

1. Mancini Francesco;
2. Crudo dott. Antonio;
3. Lippolis Angelo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1957

Il Ministro: CORTESE

(2583)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1957.

Nomina dei componenti la Deputazione della Borsa-merci di Torino per l'anno 1957.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Torino;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Torino;

Decreta:

Articolo unico.

La Deputazione della Borsa-merci di Torino, per l'anno 1957, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1. Franco dott. Giuseppe;
2. Cerutti prof. Agostino;
3. Rattalino rag. Giuseppe;
4. Feyles dott. Rino;
5. Morello Giuseppe;
6. Occhetti Nello;
7. Governa Giuseppe.

Membri supplenti:

1. Tessore Ottavio;
2. De Maria Teresio;
3. Nosetti rag. Leonardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1957

Il Ministro: CORTESE

(2584)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1957.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago di Misurina, sita nell'ambito del comune di Auronzo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Belluno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 20 aprile 1956 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del lago di Misurina, sita nell'ambito del comune di Auronzo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Auronzo;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce, con l'affascinante lago dalla caratteristica colorazione blu-

verde delle acque, con le scure foreste di pini e di abeti che lo circondano sopra le quali emergono le più famose cime dolomitiche quali il monte Piana, le tre cime di Lavaredo, i Cadini, il Popera e il Cristallino, le Marmarole e il Sorapis, ecc., un quadro naturale di non comune bellezza panoramica;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Auronzo, compresa fra la linea ideale da Col Sant'Angelo, Col di Varda, bivio Cortino-Misurina, Pale di Misurina, con la precisazione che da Col di Varda la linea predetta segue la curva di livello m 2000, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Belluno.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Auronzo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa

Roma, addì 13 aprile 1957

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Belluno

Verbale di seduta

L'anno 1956, addì 20 del mese di aprile, nel palazzo provinciale di Belluno per invito personale scritto, recapitato nelle forme di legge, si è riunita la Commissione provinciale di Belluno per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche.

(*Omissis*).

Il presidente constatata legale la riunione ed accertato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e rivolge ai presenti un caloroso saluto, essendo la prima riunione della Commissione dopo il suo insediamento a presidente della medesima. Invita quindi gli intervenuti a deliberare sui seguenti oggetti posti all'ordine del giorno:

ZONA DI MISURINA proposta vincolo.

La Commissione udita la proposta del geom. Giuseppe Fonzari, concernente la possibilità e l'utilità di provvedere al vincolo conservativo dell'intera zona estendentesi dal comune di Auronzo (paese) a Misurina compresa;

Udita la relazione del sig. Angelo Cattaruzza, vice sindaco di Auronzo, concernente la limitazione del vincolo alla sola conca di Misurina, escludendo tutta la vallata da Auronzo a Misurina medesima;

Dopo ampia ed esauriente discussione, alla quale intervennero tutti i presenti;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge, delibera di proporre al competente Ministero della pubblica istruzione l'emissione del decreto di vincolo conservativo alla zona di Misurina compresa fra la linea ideale da Col Sant'Angelo, Col di Varda, bivio Cortina-Misurina, Pale di Misurina, con la precisazione che da Col di Varda la linea predetta segue la curva di livello m. 2000.

(2636)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Revoca di registrazione o autorizzazione di specialità medicinali

Elenco n. 6.

Art. 27, n. 1, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478.

Oxygala, Soc. Italiana di Biologia Applicata, Bari. — Aut. del 7 dicembre 1922 revoca n. 887/R del 3 novembre 1956.

Vitamina H/I Istifar fiale 5 cc. uso endovenoso, Istifar Albanese, Milano. — Reg. n. 2496 del 3 ottobre 1949 revoca n. 937/R del 29 novembre 1956.

Epar Folik M fiale 3 cc., Morgan, Torino. — Reg. n. 3371 del 10 maggio 1950 Revoca n. 938/R del 29 novembre 1956.

Soluzione sulfobalsamica Deca, Deca dott. Capuani, Milano. — Reg. n. 11.258 dell'8 giugno 1956 revoca n. 939/R del 29 novembre 1956.

A.D.E. Vita cat. supposte e fiale 2 cc., Vita Farmac., Milano. — Reg. n. 6127/A del 22 luglio 1953 revoca n. 941/R del 7 dicembre 1956.

A.D.E. Vita gocce 10 cc., Vita Farmaceutici, Milano. — Reg. n. 6127 del 17 marzo 1952 revoca n. 942/R del 7 dicembre 1956.

Salisod K. C. confetti, Laboratori Zarri, Bologna. — Reg. numero 3481/A del 23 febbraio 1953 revoca n. 945/R del 20 dicembre 1956.

Andrormon A fiale tipo normale e forte, supposte tipo normale e forte, Biomedica Internazionale, Roma. — Reg. numero 8259 del 25 gennaio 1954 revoca n. 946/R del 4 gennaio 1957.

Trikonal Vitaminico sciroppo 150 gr., Zanardi, Bologna. — Reg. n. 7908 del 2 luglio 1953 revoca n. 947/R del 4 gennio 1957.

Epato Amine Piam fiale 6 x 2,5 cc. e 5 x 5 cc., Vecchi e Piam, Genova. — Reg. n. 3629 del 19 luglio 1950 revoca n. 948/R del 4 gennaio 1957

Nefro Amine fiale 6 x 2,5 cc., Vecchi e Piam, Genova Reg. n. 3634 del 19 luglio 1950 revoca n. 949/R del 4 gennaio 1957.

Mio Amine fiale 10 x 1 cc., Vecchi e Piam, Genova. — Reg. numero 3633 del 19 luglio 1950 revoca n. 950/R del 4 gennaio 1957.

Dicloma flac. gr. 150 e gr. 250, Farmavigor, Milano. — Reg. numero 2196 del 18 luglio 1949 revoca n. 951/R del 4 gennaio 1957.

Epabion Chemil serie fiale 5 x 1 cc. gamma 15, Chemil Chemiot., Milano. — Reg. n. 10.059/B del 14 febbraio 1956 revoca n. 962/R dell'8 gennaio 1957.

Hemoergene serie fiale da 50 mg, Istituto Medicamenta, Milano. — Reg. n. 4312/A del 28 giugno 1954 revoca n. 1069/R del 30 gennaio 1957.

Virozid I. S. fiale 4 x 2 cc. tipo normale e forte Sernagiotto, Milano. — Reg. n. 8507 del 5 gennaio 1954 revoca n. 1076/R del 4 febbraio 1957.

Ormosedolo, formula A e A+B, Salf, Bergamo. — Aut. del 20 febbraio 1937 revoca n. 1212/R del 1° marzo 1957.

Jodofosfina semplice e arsenicale, Lab. Donini di G. Gabbiani, Milano. — Aut. del 12 agosto 1939 revoca n. 1217/R del 6 marzo 1957.

(2627)

Autorizzazione sanitaria allo smercio dell'acqua minerale denominata « Santa Rita »

Con decreto n. 651 del 21 marzo 1957, la Società a r. l. Fonti minerali del Tigullio, con sede sociale in Milano, in persona dell'amministratore unico sig. Piero Dossena fu Antonio, residente a Nè, frazione Statale (Genova), è autorizzata a smerciare in bottiglie l'acqua oligo-minerale denominata « Santa Rita », che sgorga in località « Tre Cannoni » nel territorio del comune di Nè, frazione Statale (Genova).

L'acqua verrà imbottigliata in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, contrassegnate da una etichetta rettangolare delle dimensioni di cm. 25 x cm. 11, divisa in tre riquadri. Nel riquadro centrale, in ovale, vi è raffigurato con la scritta su fondo celeste: « Acqua oligo-minerale ottima da tavola diuretica Santa Rita (in carattere rosso) nome e marchio depositati Acqua minerale (in inchiostro rosso) S.r.l. Fonti minerali del Tigullio Comune di Nè (Genova) ».

Nella parte superiore del riquadro centrale, al di sopra dell'ovale su fondo bianco vi è scritto: « S.r.l. Fonti Minerali del Tigullio ». Tre Cannoni Statale (Comune di Nè) Genova contro l'obesità - ottima da tavola ». Nella parte inferiore: « Batteriologicamente purissima indicatissima per vecchi e bambini tappi e bottiglie sterilizzati ». In fondo sono riportati gli estremi del presente decreto di autorizzazione.

Nel riquadro di sinistra sono trascritti i dati dell'analisi chimica eseguita dal prof. Bragagnolo in data 8 luglio 1954, della sezione idrologica dell'Istituto farmacologia dell'Università di Pavia, ed il giudizio di purezza batteriologica redatta il 31 ottobre 1954 dal prof. Luigi Checcacci, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Pavia. Vi figura inoltre la frase « Addizionata di gas acido carbonico ».

Nel riquadro di destra sono riportate le indicazioni cliniche e terapeutiche redatte dal prof. Pietro Mascherpa, direttore dell'Istituto di farmacologia e terapia sperimentale dell'Università di Pavia in data 8 luglio 1954, ed in fondo le modalità di uso.

Il tutto conforme all'originale allegato al presente decreto.

All'acqua minerale verrà addizionato il gas acido carbonico.

L'imbottigliamento verrà eseguito nello stabilimento costruito in prossimità della sorgente.

Le bottiglie saranno munite di tappi corona a chiusura ermetica, tale da non permettere adulterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

(2650)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 20

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 283 — Data 16 luglio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Viola Ferdinando — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 155 — Data: 19 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Tardito Sebastiano fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: al portatore 9 — Capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 156 — Data: 19 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Tardito Sebastiano fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 12.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 158 — Data: 19 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Tardito Sebastiano fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 159 — Data: 19 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Tardito Sebastiano fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: al portatore 13 — Capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2125 — Data: 16 ottobre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Papini Talia fu Osiride — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 164 — Data: 10 ottobre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cosenza — Intestazione: Quartarolo Vincenzo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: al portatore 7 — Capitale L. 12.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 42 — Data: 17 novembre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Armentano Carmine — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 12 luglio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Foggia — Intestazione: De Mattia Manlio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 61 — Data: 23 aprile 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Parma — Intestazione: Peveri Aidano di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 59 — Data: 3 dicembre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Luzzatto Virginia fu Ettore — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 2993.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7043 — Data: 16 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Floridi Alberto fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 555 — Data: 17 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Banco di Roma filiale di Reggio Calabria — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 849 — Data: 21 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Festa Ettore fu Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 27.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 851 — Data: 22 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Festa Ettore fu Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 70.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 — Data: 6 agosto 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Agrigento — Intestazione: Genova Francesca fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 2100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1163 — Data: 20 ottobre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Proietti Antonio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 818 — Data: 20 agosto 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Zamboni Luigi fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9600/7820 — Data: 21 agosto 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di L'Aquila — Intestazione: Rampini Francesco fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 309 — Data: 6 agosto 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di La Spezia — Intestazione: Galletti Giacobbe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 291 — Data: 7 gennaio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Sassari — Intestazione: Banca Nazionale del Lavoro di Sassari — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 aprile 1957

Il direttore generale: SCIPIONE

(2425)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1a *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

Elenco n. 12.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	228989	409,50	Gambino Giuseppe di Carlo, dom. a Castelnuovo Calcea (Alessandria) con usufrutto a Ferraris *Caterina* fu Stefano ved. Ferraris, dom. a Castelnuovo Calcea.	Come contro con usufrutto a Ferraris *Maria Catterina* fu Stefano ved. Ferraris, dom. a Castelnuovo Calcea.
Id.	235629	1.015 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	228990	409,50	Gambino Battista di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Castelnuovo Calcea con usufrutto, come sopra.	Gambino Battista di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Castelnuovo Calcea con usufrutto, come sopra.
Id.	235630	1.015 —	Come sopra, con usufrutto a Ferraris *Caterina* fu Stefano ved. Ferraris.	Come contro, con usufrutto a Ferraris *Maria Catterina* fu Stefano ved. Ferraris.
Rendita 5 % (1935)	179129	500 —	Gambino Giuseppe fu Carlo, dom. a Castelnuovo Calcea con usufrutto, come sopra.	Gambino Giuseppe fu Carlo, dom. a Castelnuovo Calcea con usufrutto, come sopra.
Id.	179130	500 —	Gambino Battista fu Carlo, dom. a Castelnuovo Calcea con usufrutto, come sopra.	Gambino Battista fu Carlo, dom. a Castelnuovo Calcea con usufrutto, come sopra.
B. T. N. 5 % (1950) Serie I	206	250 —	Pelandi *Maddalena detta Ninì* di Domenico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. ad Alzano Lombardo.	Pelandi *Luigina Caterina Alessandra* di Domenico, ecc. come contro.
B. T. N 5 % (1959)	8887	3.000 —	Parodi *Pupilio* fu *Bernardo*, minore sotto la patria potestà della madre Giribaldi Angela fu Gio. Batta, vedova Parodi, domiciliato ad Imperia.	Parodi *Bernardo* fu *Pupilio*, minore sotto la patria potestà della madre Giribaldi Angela fu Gio. Batta, vedova Parodi, dom. ad Imperia.
Id.	8888	3.000 —	Come sopra, con usufrutto a Giribaldi Angela fu Gio. Batta, vedova Parodi.	Come sopra, con usufrutto a Giribaldi Angela fu Gio. Batta, vedova Parodi
B. T. N. 5 % (1965)	269	52.250 —	*Cirillo* Anna Maria di Carmine, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli.	*Ciriello* Anna Maria di Carmine, ecc., come contro.
P. Ric. Red. 5% Serie 77	3039	2.500 —	Pironti Paolo Emilio fu Gennaro, minore sotto la patria potestà della madre *Salvatore* Maria fu Secondo, vedova Pironti.	Pironti Paolo Emilio fu Gennaro, minore sotto la patria potestà della madre *Salvatori* Maria fu Secondo, ved. Pironti.
B. T. N. 5 % (1959)	2251	12.750 —	Panari Giuseppe e *Maria* fu Francesco minori sotto la patria potestà della madre Bruscoli Ave di Giovanni, vedova Panari.	Panari Giuseppe e *Marisa* fu Francesco, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 4 aprile 1957

Il direttore generale SCIPIONE

(2426)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « storia medioevale » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino è vacante la cattedra di « storia medioevale », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2701)

Vacanza della cattedra di « meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena è vacante la cattedra di « meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2702)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 95

Corso dei cambi del 24 aprile 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,89	624,81	624,89	624,75	—	624,83	624,925	624,83	624,82
$ Can.	650,50	651 —	650,75	651,125	650,30	—	651,125	651 —	650,50	651,75
Fr. Sv. lib.	145,78	145,76	145,78	145,765	145,75	—	145,775	145,78	145,78	145,80
Kr. D.	90,42	90,46	90,40	90,47	90,45	—	90,46	90,72	90,45	90,44
Kr. N.	87,97	88,01	88 —	88 —	87,95	—	88 —	88 —	87,98	87,98
Kr. Sv.	121,20	121,26	121,28	121,26	121,27	—	121,28	121,40	121,23	121,25
Fol.	165,13	165,18	165,17	165,17	165,25	—	165,17	165 —	165,13	165,15
Fr. B.	12,48	12,49	12,4875	12,48875	12,49	—	12,48375	12,52	12,48	12,485
Fr. Fr.	178,22	178,25	178,29	178,295	178,25	—	178,27	178,48	178,24	178,27
Fr. Sv. acc.	143,38	143,43	143,41	143,42	143,43	—	143,43	143,40	143,37	143,40
Lst.	1759,50	1760 —	1760 —	1760,25	1759,50	—	1759,875	1760 —	1759,50	1759,75
Dm. occ.	149,63	149,65	149,67	149,70	149,61	—	149,67	149,80	149,63	149,67
Scell. Aust.	24,155	24,165	24,16	24,16625	24,16	—	24,1625	24,17	24,15	24,16

Media dei titoli del 24 aprile 1957

Rendita 3,50 % 1906	66,525
Id. 3,50 % 1902	57,75
Id. 5 % 1935	89,225
Redimibile 3,50 % 1934	78,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,55
Id. 5 % 1936	95,675
Id. 5 % (Città di Trieste)	82,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	80,50

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 aprile 1957

1 Dollaro USA	624,86
1 Dollaro canadese	651,125
1 Franco svizzero lib.	145,77
1 Corona danese	90,465
1 Corona norvegese	88 —
1 Corona svedese	121,27
1 Fiorino olandese	165,17
1 Franco belga	12,488
100 Franchi francesi	178,282
1 Franco svizzero acc.	143,41
1 Lira sterlina	1760,062
1 Marco germanico	149,685
1 Scellino austriaco	24,164

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Bardolino, con sede nel comune di Bardolino (Verona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 16126 in data 8 aprile 1957, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Bardolino, con sede nel comune di Bardolino (Verona), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 6 settembre 1953.

(2480)

Costituzione del Consorzio di bonifica dell'Alto Mincio con sede in Monzambano, provincia di Mantova

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 4 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1957, al registro n. 4, foglio n. 370, è stato costituito il Consorzio di bonifica dell'Alto Mincio, con sede in Monzambano, provincia di Mantova.

(2628)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni 5,50 % Serie ordinaria

Si notifica che il giorno 15 maggio 1957, con inizio alle ore 9, presso la sede dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, via Aureliana n. 7, Roma, si procederà:

In ordine alle obbligazioni 5,50 % *Serie ordinaria*:

alla estrazione a sorte di:

n. 1568 titoli di 25 obbligazioni
n. 1934 titoli di 50 »
n. 2860 titoli di 100 »

in totale n. 6362 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 421.900 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 210.950.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 23 aprile 1957

Il vice presidente: L. BONANNI

(2695)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Rinvio delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a cinquecentouno posti di grado 13°, gruppo C, nella Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Lo svolgimento delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a cinquecentouno posti (di cui quattrocentotrentadue per gli aspiranti ai posti del quadro 1° e sessantanove per gli aspiranti ai posti del quadro 2°) di grado 13° gruppo *C* nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, già fissato rispettivamente per i giorni 5 e 6 maggio, e per i giorni 7 ed 8 maggio 1957, giusta l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 12 aprile 1957, è rinviato sino a data da destinarsi.

(2704)

PREFETTURA DI MILANO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto n. S/8175 Div. 3/1 del 30 dicembre 1955, relativo al concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1955;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa relativa a diciannove concorrenti dichiarati idonei;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1. Antonini dott. Angelo	punti	55,090	su 100
2. Bosia dott. Ernesto	»	54,156	»
3. Negretti dott. Franco	»	53,780	»
4. Bandirali dott Mario	»	52,92	»
5. Mantica dott. Eligio	»	51,541	»
6. Conti dott. Giovanni	»	50,739	»
7. Alberti dott Attilio	»	49,531	»
8. Visini dott. Francesco	»	48,505	»
9. Sartori dott Bruno	»	45,75	»
10. Vallis dott Pietro	»	45,06	»
11. Recalcati dott. Massimiliano	»	44,478	»
12. Schiavi Celi dott Coriolano	»	44,437	»
13. Verdelli dott. Davide	»	44,312	»
14. Calloni dott. Carlo	»	43,718	»
15. Longhi dott. Mosè	»	41,50	»
16. Benvenuti dott Riccardo	»	40,858	»
17. Valcarenghi dott. Guido	»	39,906	»
18. Signorini dott. Giancarlo	»	38,656	»
19. Osmetti dott. Emilio	»	35,00	»

Milano, addì 8 aprile 1957

Il prefetto: LIUTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto di uguale numero e data, relativo all'approvazione della graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso, per titoli ed esami, a due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1955, bandito con decreto prefettizio n. S/8175 Div. 3/1 del 30 dicembre 1955;
Viste le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori del concorso sopracitato ed assegnati alla condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Antonini dott. Angelo: consorzio di Mediglia-Peschiera Borromeo-Rodano;
2) Bosia dott. Ernesto: consorzio di Senna Lodigiana-Orio Litta-Ospedaletto Lodigiano.

I sindaci del Comune capo consorzio sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 8 aprile 1957

Il prefetto: LIUTI

(2567)

PREFETTURA DI IMPERIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Imperia al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il proprio decreto in data 17 novembre 1956, n. 8760-Div. san. III/1, col quale è stato bandito un pubblico concorso per posti vacanti di ostetriche condotte nella Provincia al 30 novembre 1955;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955, è costituita come appresso:

Presidente:
Bellelli dott. Errico, vice prefetto vicario.

Componenti:
Trillo dott. Angelo, medico provinciale;
Dallera prof. dott. Nicolò, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Sampierdarena,
Leone dott Giuseppe, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Bracco Rossi Angela, ostetrica condotta.

Segretario:
Cotogno dott. Mario, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Imperia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura.

Imperia, addì 12 aprile 1957

Il prefetto: PASSANNANTI

(2654)

PREFETTURA DI UDINE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Visto il proprio decreto n. 9316/III san. in data 15 febbraio 1956, con il quale è stato indetto il bando di concorso a posti di ostetriche condotte vacanti in Provincia al 30 novembre 1955;
Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Viste le proposte formulate dai Comuni interessati ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1955 è costituita come appresso:

Presidente:

Prestamburgo dott. Carlo, vice prefetto.

Componenti:

Balistreri dott. Carmelo, medico provinciale;

Colucci prof. dott. Giuseppe, primario ostetrico ginecologo dell'Ospedale civile di Udine;

Quarantotto dott. Adriano, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;

Nonino Valeria, ostetrica condotta.

Segretario:

Palladino dott. Pietro, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura.

Udine, addì 8 aprile 1957

Il prefetto: BOCCIA

(2655)

PREFETTURA DI BENEVENTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Benevento al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto n. 5590 del 18 febbraio 1957, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Benevento al 30 novembre 1956;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

Viste le proposte dell'Ordine professionale e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Benevento al 30 novembre 1956 è così costituita:

Presidente:

Lozzi dott. Camillo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Marcato prof. Arnaldo, docente in patologia veterinaria;

Montemagno prof. Francesco, docente in clinica medica veterinaria;

Pezza dott. Michele, veterinario provinciale;

Cerza dott. Alberto, veterinario condotto;

Il dott. Domenico Varricchio, consigliere di 2ª classe, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Benevento e, per otto giorni, all albo di questa Prefettura.

Benevento, addì 9 aprile 1957

Il prefetto: DE PALO

(2653)

PREFETTURA DI TERNI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Terni al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Visti gli articoli 44 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito con l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il proprio decreto in data 20 marzo 1956, n. 6960, col quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1955;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955, è costituita come segue:

Presidente:

Fusco avv. Gaetano, vice prefetto.

Componenti:

Travaglini dott. Antonio, medico provinciale;

Brizi dott. comm. Francesco, medico primario Ospedale Orvieto;

Marino prof. dott. Valfredo, primario chirurgo Ospedale Terni;

Gagliardi dott. Leopoldo, medico condotto.

Segretario:

Vannuzzi dott. Angelo.

La Commissione inizierà i suoi lavori, presso la prefettura di Terni, non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura.

Terni, addì 9 aprile 1957

Il Prefetto: SPECIALE

(2692)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.